

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1404-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, IANNELLI, PINTO e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 1970

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale organico del ruolo unico dei generali di corpo d'armata, provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è costituito, in base alla legge 2 marzo 1963, n. 308, da ventuno unità. Nel ruolo dell'Arma dei carabinieri (costituito da cinque generali di divisione, da tredici generali di brigata, da trentotto colonnelli, da duecentosedici tenenti colonnelli e da centoquarantaquattro maggiori) non è, invece, previsto il grado di generale di corpo d'armata. Invero, l'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilisce il grado di generale di divisione quale limite massimo di avanzamento nel ruolo dell'Arma dei carabinieri.

Un disegno di legge su tale materia, e precisamente quello recante il n. 907, fu presentato al Senato nel novembre 1969, ad iniziativa dei senatori Schietroma e Iannelli, i quali ritennero ingiusta l'esclusione dei generali di divisione dei carabinieri dal conseguimento della promozione al grado di generale di corpo d'armata, in particolare perchè è noto che l'Arma dei carabinieri è la prima delle armi dell'Esercito e che i suoi ufficiali attendono a compiti onerosi e difficili, assoggettandosi ad una vita di sacrificio, impegnativa e logorante, non solo in tempo di guerra (cui partecipano a fianco dei commilitoni delle altre armi, condividendone rischi e pericoli), ma altresì in tempo di pace, dovendo esplicare spesso delicati e non facili compiti di istituto, sottoposti al vaglio critico, oltre che dei superiori, di privati cittadini, della magistratura, dei partiti politici e dei sindacati. Premesso ciò, e richiamando il precedente legislativo di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 463, il ricordato disegno di legge n. 907, nell'identico testo dell'articolo unico del suddetto regio decreto-legge, riproponeva l'istituzione di un posto di generale di corpo d'armata nel ruolo dell'Arma dei carabinieri.

Nella discussione che ne è seguita presso la Commissione difesa, sulla base della relazione fatta dal sottoscritto, sono emerse serie perplessità. Sono state, tra l'altro, sollevate le seguenti osservazioni: l'esigenza del rispetto della *par condicio* tra gli ufficiali dei carabinieri e quelli della Guardia di finanza, che pone l'obbligo dell'estensione di un identico trattamento agli ufficiali del Corpo predetto, i quali ne sarebbero altrimenti esclusi; l'inopportunità di modificare l'attuale organico, aumentandolo di una unità al vertice della carriera, mediante l'istituzione nel ruolo di un generale di corpo d'armata; la permanenza nel grado di un anno in più del generale di divisione dei carabinieri, promosso al grado di generale di corpo d'armata, che ovviamente genererebbe malumore nei pari grado delle altre armi, per i quali il limite di età resta stabilito in anni 63, mentre per i carabinieri verrebbe elevato ad anni 65.

Ma la preoccupazione maggiore riguarda un altro punto, davvero delicato, consistente nella paventata, possibile interferenza, nel disimpegno delle rispettive mansioni, tra l'istituendo generale di corpo d'armata dei carabinieri, professionalmente più preparato per quel che attiene ai compiti di istituto, ed il comandante generale dei carabinieri, tratto dalle altre armi dell'Esercito (legge 13 aprile 1954, n. 113), il quale, essendo di esclusiva nomina del Governo, può rivestire un grado inferiore a quello di generale di corpo d'armata, caso non nuovo negli annali delle nostre Forze armate.

Di fronte a queste eccezioni si è ripiegato su richieste innovative alquanto più limitate, aventi una ragione più simbolica e morale che di sostanza.

I senatori Tanga, Iannelli ed altri hanno presentato, quindi, il disegno di legge numero 1404, ora al vostro esame. Si propone, a modifica dell'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, che ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma ed ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo venga conferita, *all'atto della cessazione dal servizio permanente*, la

promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

Come può vedersi, le perplessità che anche il vostro relatore aveva manifestato in ordine al disegno di legge n. 907 non avrebbero più ragione di sussistere, perchè i motivi che le legittimavano sono venuti a cessare.

Ciò che si propone col disegno di legge in esame è ben poca cosa rispetto al contenuto della precedente iniziativa legislativa. Infatti, già la legge 3 dicembre 1962, n. 1699, stabiliva per i casi contemplati dal disegno di legge in esame il rango di generale di corpo d'armata, ma ai soli fini dell'ordine delle precedenze nelle pubbliche manifestazioni. Tale riconoscimento ha carattere e significato puramente formale, privo di contenuto sostanzialmente apprezzabile.

I proponenti, quindi, lungi dall'istituzionalizzare nell'Arma dei carabinieri il grado di generale di corpo d'armata, adducendo peraltro le stesse motivazioni, fondate su ovvie ragioni di giustizia perequativa, propongono che a questi ufficiali generali, che non sono da meno dei colleghi delle altre armi, venga concesso, a titolo parzialmente riparatorio, *alla cessazione dal servizio permanente effettivo*, il grado di generale di corpo d'armata, con il conseguente trattamento economico e di quiescenza.

Sul provvedimento in esame si è svolta, presso la Commissione difesa, un'ampia discussione. È da aggiungere che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole e che analogo avviso favorevole ha manifestato il Governo. Discordi tra loro, invece, sono stati i membri della Commissione.

Mi sia consentito di ricordare brevemente, al riguardo, che — nel corso del dibattito — una prima istanza per chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante si è scontrata con l'opposizione dei rappresentanti di un Gruppo, per cui — non sussistendo l'unanimità dei consensi — l'iniziativa suddetta non ha potuto più aver corso. Successivamente, alcuni membri della Commissione hanno espresso avviso favorevole al provvedimento, altri avviso contrario; altri commissari, invece, hanno dichiarato la loro astensione, variamente motivandola, pur ravvisando nel provvedimento un atto di giustizia perequativa.

Posto ai voti, l'articolo unico del disegno di legge non è stato accolto dalla Commissione, che ha dato mandato al relatore di esporre all'Assemblea l'esatta portata del provvedimento, nonchè i termini della discussione svoltasi.

PELIZZO, relatore

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice co-

mandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza ».